

CONTENZIOSO

L'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'articolo 369 c.p.c.

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

I PRINCIPI GENERALI DI IMPUGNAZIONE

 **Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!**

[accedi al sito >](#)

Una questione di particolare interesse nel nostro procedimento giudiziario riguarda **l'improcedibilità**, ai sensi dell'[articolo 369, comma 2, n. 2, c.p.c.](#), **del ricorso relativo a sentenza** notificata di cui il ricorrente non abbia prodotto la relata di notifica, ma semplicemente una copia autentica.

Nello specifico l'[articolo 369, comma 2, n. 2 c.p.c.](#) prescrive, a pena di improcedibilità, il deposito unitamente al ricorso della **"copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta"**.

Tale questione, però, non è di facile interpretazione: infatti, la **giurisprudenza** sull'argomento registra **diverse interpretazioni**.

Nel corso degli anni le Sezioni Unite, investite in diverse occasioni, hanno cercato di fare chiarezza sull'argomento.

Secondo l'orientamento giurisprudenziale più tradizionale e consolidato il ricorso dovrebbe essere dichiarato improcedibile.

Infatti la Suprema Corte a Sezione Unite con l'**ordinanza n. 9005/2009**, riprendendo il precedente principio espresso dalla stessa Corte, sempre a Sezioni Unite, con la **sentenza n. 11932/1998**, ha stabilito che: *"nell'ipotesi in cui il **ricorrente**, espressamente od implicitamente, allegghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una **copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione**, il ricorso per cassazione **dev'essere dichiarato improcedibile**, restando possibile evitare la declatoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel **rispetto dell'articolo 372 c.p.c., comma 2** applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui all'articolo 369 c.p.c., comma 1 e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di*

una copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerge in ipotesi la tempestività dell'impugnazione”.

Senonché, recentemente, sempre le **Sezioni Unite**, interpellate sulla questione, con la [sentenza n. 10648/2017](#) hanno cercato di temperare la portata del predetto principio, osservando che: *“deve **escludersi** la possibilità di applicazione della sanzione della **improcedibilità**, ex articolo 369 c.p.c., comma 2, n. 2, al ricorso contro una sentenza notificata di cui il ricorrente **non abbia depositato**, unitamente al ricorso, la **relata di notifica**, ove **quest'ultima risulti comunque nella disponibilità del giudice perché prodotta** dalla parte contro ricorrente ovvero acquisita mediante l'istanza di trasmissione del fascicolo di ufficio”.*

Sulla base di quanto dedotto, pertanto, l'orientamento in questione può essere riassunto nel seguente modo:

- a) [l'articolo 369 c.p.c.](#) non permette di distinguere tra deposito della sentenza impugnata e deposito della relazione di notificazione, con la conseguenza che anche la mancanza di uno solo dei due documenti **determina l'improcedibilità del ricorso**;
- b) **l'improcedibilità può essere evitata** se il **deposito del documento mancato avviene entro il termine di venti giorni dalla notifica** del ricorso per cassazione, ai sensi dell'[articolo 372 c.p.c.](#);
- c) l'improcedibilità **non può invece essere evitata** allorché il deposito avvenga oltre il termine summenzionato;
- d) la sanzione dell'improcedibilità non è applicabile quando il **documento mancante sia nella disponibilità del giudice**;
- e) **l'improcedibilità non sussiste** quando il ricorso per cassazione **risulta notificato prima della scadenza dei sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza** e quindi nel rispetto del termine breve per l'impugnazione (Cassazione, n. 17066/2013).

Tale orientamento giurisprudenziale è stato ulteriormente confermato anche da due recentissime pronunce della Corte a Sezioni Unite, la prima in **materia di ricorso per cassazione** notificato a mezzo posta elettronica certificata e depositato in **copia analogica non autenticata dal difensore di parte ricorrente** ([Cassazione, n. 22438/2018](#)) e l'altra in materia di notifica della sentenza impugnata in formato digitale e deposito della copia notificata da parte del ricorrente senza l'attestazione di conformità originale ([Cassazione, n. 8312/2019](#)).

Tali sentenze hanno ribadito la **validità del tradizionale orientamento della Suprema Corte**, operando unicamente un **temperamento della rigidità del medesimo** nel caso di ricorso o di sentenza impugnata, notificati a mezzo pec.

Con la [sentenza n. 25105 del 10.11.2020](#), la Corte di Cassazione ha ripreso i principi giurisprudenziali precedenti e ha dichiarato **l'improcedibilità di un ricorso per non aver depositato, nel termine previsto dalla legge, la copia della sentenza impugnata, munita della**

relata di notifica.